CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI E MEZZI COMUNALI – TRIENNIO 2021/2023

Art. 1 – Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto la somministrazione di carburanti (benzina - gasolio) per autotrazione per i veicoli e mezzi comunali per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto, determinazione del prezzo -.

L'importo massimo della fornitura ammonta a complessivi € 10.000,00= annui - Iva ed accise incluse per un totale complessivo pari ad € 30.000,00.
Trattandosi di contratto di somministrazione con prestazioni continuative per la fornitura di carburanti il cui costo può variare nel tempo, per la determinazione del prezzo si prenderà in considerazione il prezzo medio mensile rilevato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (https://dgsaie.mise.gov.it).

PREZZO medio mensile stabilito (https://dgsaie.mise.gov.it):

- Benzina senza piombo;
- Gasolio.

Art. 3 - Modalità della somministrazione

L'Impresa deve assicurare la possibilità di prelevamento alla pompa dei carburanti per almeno cinque giorni settimanali nella fascia oraria 7.30/13.00 e 15.00/18.00.
Poiché la somministrazione riguarda veicoli in massima parte di utilità collettiva (bus scolastici, polizia municipale, apecar, etc.) l'Impresa dovrà garantire l'erogazione dei carburanti anche in caso di sciopero indetto dalle categorie del settore. In tale ipotesi l'orario del prelevamento del carburante verrà concordato tra l'Ufficio Comunale competente e l'Impresa.

Le somministrazioni dovranno attenersi alle richieste di rifornimento decise dal competente servizio. I carburanti e/o lubrificanti dovranno essere consegnati previa presentazione del relativo buono di prelevamento rilasciato e vidimato dal Settore.

1. L'Impresa ha l'obbligo di verificare le quantità indicate nel buono di prelevamento e di accertare la effettiva erogazione in favore dell'automezzo di servizio indicato nell'ordine di prelevamento, verificando il numero di targa indicato nel predetto ordine.
2. L'Impresa è tenuta ad erogare il carburante e/o lubrificante soltanto ed esclusivamente a veicoli di proprietà comunale. A tal fine all'Impresa verrà consegnato l'elenco di tutti gli automezzi comunali.

Art. 4 - Tempo della somministrazione

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la somministrazione dal 01.01.2021 al 31.12.2023 e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale, eventuali maggiori o minori quantitativi di carburante, rispetto a quelli in preventivo potranno essere richiesti dall'ente appaltante entro il limite di spesa del 30% dell'importo appaltato.
Prima della scadenza del contratto d'appalto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovarlo, per un anno, agli stessi patti, condizioni e stesso sconto percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria.

Art. 5 - Caratteristiche del prodotto

1. Le caratteristiche dei carburanti e lubrificanti dovranno essere contenute entro i limiti dei valori stabiliti dalla normativa vigente.
2. Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Comune di Montescaglioso intendesse fare eseguire saranno affidate agli Uffici metrici competenti. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti voluti dal disciplinare d'appalto.
3. Qualora, a seguito delle analisi predette, il prodotto non risultasse conforme a quanto stabilito l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, salvo l'eventuale risarcimento di danni subiti.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà per singole partite mensili di carburanti, a seguito di presentazione di fattura fiscalmente in regola previa verifica da parte dell'Ente della regolare esecuzione della somministrazione. Eventuali contestazioni interrompono i termini.
2. Sulle fatture dovranno risultare: le quantità di carburanti forniti con a fianco il prezzo unitario per litro o Kg. applicato, nonché il ribasso percentuale.

3. Alla fattura l'Impresa allegherà copia della tabella del *"Prezzo medio mensile dei carburanti"* diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico (https://dgsaie.mise.gov.it).
4. L'Impresa accetta espressamente che le fatture saranno liquidate, senza spese o interessi aggiunti, entro 30 giorni dalla loro presentazione presso il Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso.

Art. 7 - Penalità e risoluzione del contratto per inadempimento

1. Nel caso in cui la somministrazione non venga eseguita anche per un solo giorno o sia incompleta, o non rispondente al presente contratto, all'Impresa, con l'unica formalità della contestazione dell'addebito a mezzo di raccomandata A/R per ogni giorno di mancato o difettoso espletamento della somministrazione potrà applicarsi una penale di euro 50,00 da applicare a detrazione, direttamente alla fattura, in sede di liquidazione.

2. Qualora le inadempienze si ripetessero o fossero tali da compromettere il regolare svolgimento dei servizi cui i veicoli comunali sono quotidianamente adibiti o si verificassero uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, contestati formalmente secondo il disposto del punto precedente, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si avvarrà della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. L'impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture eseguite regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse all'Ente dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio della somministrazione.

Art. 8 - Divieto di subappalto

1. E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Amministrazione, il subappalto, anche parziale, delle somministrazioni oggetto dell'appalto.

Art. 9 – Controlli

1. L'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione la massima collaborazione per le verifiche e gli accertamenti che l'Amministrazione stessa riterrà opportuni per il controllo dei prelevamenti.

Art. 10 – Risarcimenti

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese per l'assicurazione degli impiegati addetti all'esecuzione delle forniture nonché le spese per riparazioni di eventuali danni causati agli automezzi dovuti alla qualità del carburante non rispondente ai requisiti di legge. L'impresa si obbliga, pertanto, a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso di prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore

1. Agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente atto s'intende che l'appaltatore debba provvedervi a proprie spese ritenendosi ogni corrispettivo per essi compreso nel prezzo d'appalto. Detto prezzo si intende accettato dall'appaltatore a tutto suo rischio e pericolo, poiché, col solo fatto della presentazione dell'offerta, si ammette che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli sopralluoghi ed accertamenti, o tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili, relative all'ordinario esercizio della fornitura.
2. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 12 – Stipula del contratto e spese

1. La stipula del contratto, avverrà tramite scrittura privata da registrare in caso d'uso a rogito del Segretario Comunale e nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Art. 13 - Cauzione

Considerato che la liquidazione delle forniture entro 30 giorni data fattura, si esonera la ditta appaltatrice della costituzione del deposito cauzionale.

Art. 14 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con cui è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Montescaglioso esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Montescaglioso.

Art. 17 Foro competente

1. Il Foro di MATERA sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente disciplinare.
2. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, l'aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali.
3. È escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (RD 18.11.1923 n. 2440, n. 827 e successive variazioni), nonché le disposizioni del codice civile, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Tesoro 28 ottobre 1985, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
2. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente disciplinare d'appalto.
3. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questa Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dott. Ing. Pier Paolo NOBILE